

## Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (art. 15-bis d.lgs. n. 33/2013)

### La norma

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:*

*a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;*

*b) il curriculum vitae;*

*c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;*

*d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.*

*2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.*

## Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 15-bis nella sezione Amministrazione trasparente o Società Trasparente (sottosezione di secondo livello *"Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"*) dei siti istituzionali delle società/enti.

Resta fermo che ove l'obbligo di pubblicazione non sia "compatibile" con le peculiarità organizzative e funzionali dell'ente, tale obbligo non trova applicazione. Quando un obbligo di pubblicazione non è applicabile va inserita nelle sottosezioni di primo e/o, ove previste, di secondo livello, della sezione AT la seguente precisazione: *"L'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione"*.

Le società/enti pubblicano nella sottosezione di AT i dati e le informazioni di cui al presente schema in conformità e dopo aver visionato le indicazioni contenute nel documento *"Istruzioni operative elaborate ai sensi dell'art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013"* (allegato n. 4 alla delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024).

L'Autorità si riserva di redigere anche delle specifiche tecniche per la definizione dei vincoli da rispettare nella pubblicazione delle informazioni in conformità allo schema.

### Ambito soggettivo di applicazione (cfr. delibera ANAC n.1134/2017, All. 1):

- società a controllo pubblico, società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate;
- enti di diritto privato in controllo pubblico
- enti pubblici economici

N.B: tali soggetti assolvono agli obblighi di cui all'art. 15-bis laddove non trasmettano i dati sugli incarichi di consulenza alla BD PerlaPA del DFP.

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali ( <a href="#">Rif. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</a> )	Entro 30 gg dal conferimento e per i due anni successivi cessazione	art. 15-bis, co. 1, d. lgs. n. 33/2013

## Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali Da pubblicare in formato tabellare raggruppati per annualità per ogni incarico <i>Nota 1: la pubblicazione è condizione di efficacia. La mancata pubblicazione delle informazioni relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, esclude pertanto l'efficacia del pagamento stesso.</i>		
Nominativo	Nome e cognome del consulente, collaboratore, professionista	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	Numero identificativo, tipologia e data dell'atto	Formato: Numero; testo con lunghezza massima di 256 caratteri Data: GG/MM/AAAA
Oggetto della prestazione	Indicazione dell'attività oggetto di consulenza e collaborazione	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Ragione dell'incarico	Indicazione delle ragioni che hanno condotto la società/ente a procedere al conferimento dell'incarico	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Durata	Durata dell'incarico conferito	Formato:

		dal GG/MM/AAAA al Formato: GG/MM/AAAA
Curriculum vitae del soggetto incaricato	Link al documento pubblicato nel sito istituzionale (Cfr. § 9.a, Linee guida Garante Privacy pubblicate nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2014)	URL: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali	Indicazione del compenso al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Decimale
Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente	Tipologia di procedura comparativa espletata dall'ente per la scelta dell'incaricato (Es. per titoli, per esami, per titoli e colloquio)	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Numero di partecipanti alla procedura	Numero di partecipanti alla procedura	Numero